



COMUNE DI FONTENO

ORDINANZA

n.08/2024-Reg.Ord.

OGGETTO: Spegnimento sorgenti luminose e divieto d'installazione o accensione di sorgenti luminose secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 1°, del decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. e prescrizioni sull'uso di sorgenti luminose esterne agli edifici secondo quanto stabilito dalla L.R. 5 ottobre 2015 n. 31

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18.08.2000 n.267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.;
- il codice della strada e il regolamento di esecuzione e le relative modifiche ed integrazioni;
- il vigente statuto comunale;

DATO ATTO che la normativa europea, nazionale e regionale perseguono il principio del risparmio energetico mediante il contenimento dell'illuminazione artificiale, attraverso la salvaguardia delle condizioni naturali nelle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso, nonché la riduzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, nell'interesse della tutela della salute umana dei cittadini, della biodiversità e degli equilibri ecologici;

OSSERVATO che le Regioni possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell'obiettivo europeo e nazionale;

RILEVATO che la Regione Lombardia, in esecuzione delle disposizioni europee, si è dotata di un proprio strumento legislativo, contenuto nella L.R. 5 ottobre 2015, n. 31 "*Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso*";

CONSIDERATO che le misure di riduzione dell'inquinamento luminoso, tra le molteplici finalità, intendono garantire anche la salute e la sicurezza dei cittadini;

RICHIAMATO, pertanto, in tema di sicurezza, l'art. 23 del Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e sue modifiche ed integrazioni, secondo cui, per effetto del comma 1°, lungo le strade o in vista di esse **è vietato collocare "sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per dimensioni, forma, colori e disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero**

arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”;

VISTO l'art. 3 della L.R. 5 ottobre 2015 n. 31 “*si applica a tutti gli impianti e agli apparecchi di illuminazione esterna*” e che, ai sensi del comma 7 del predetto articolo, **“Gli apparecchi destinati all'illuminazione esterna non devono costituire elementi di disturbo per gli utenti della strada, per le abitazioni e le proprietà private né illuminare siti naturali o artificiali, qualora ciò confligga con le disposizioni di tutela delle specie e degli habitat sancite dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente e dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché dalle relative norme di recepimento statali e regionali, fatte salve le deroghe previste dalle norme stesse”**;

CONSIDERATO che **è doveroso garantire che gli impianti e gli apparecchi di illuminazione esterna non possano costituire disturbo né per gli utenti della strada né per le abitazioni e per le proprietà private** e che non causino disturbo agli *habitat* e alle specie tutelate;

RITENUTO, in applicazione delle norme richiamate, che **è indispensabile limitare l'installazione e/o l'uso di sorgenti luminose che possano creare inquinamento luminoso e cioè, secondo quanto previsto dall' art. 2, comma 1, lett. h) L.R. 5 ottobre 2015 n. 31, “ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree alle quali è funzionalmente diretta, nonché ogni forma di irradiazione artificiale emessa dagli apparecchi di illuminazione e dalle superfici illuminate oltre il piano dell'orizzonte o che agisca negativamente sulla salute degli esseri viventi o che condizioni e interferisca negativamente sulla funzionalità degli ecosistemi o che determini perdita di biodiversità”, e in particolare di luminarie e addobbi luminosi visibili da strade e da abitazioni e proprietà private all'infuori dei periodi delle celebrazioni natalizie e delle feste patronali**;

CONSTATATO che **tali sorgenti luminose**, proprio in relazione alla loro natura, alle specifiche ed alle caratteristiche sopra elencate, sono fonte di inquinamento luminoso e di turbativa dell'ambiente e **possono** altresì **arrecare disturbo visivo a quanti percorrono le strade e, soprattutto, distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione**;

RAVVISATA la **necessità di vietare, su tutto il territorio comunale, l'installazione e l'uso di tali sorgenti luminose, fatto salvo i periodi delle festività natalizie delle festività patronali**, al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1°, del Codice della Strada, così come rafforzato dai principi e dalle disposizioni sopra richiamati della L.R. 5 ottobre 2015 n. 31 ed evitare che possano crearsi situazioni di disturbo e pericolo per l'incolumità dei cittadini;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- in via cautelativa, **l'immediato divieto d'installazione di nuove sorgenti luminose** del tipo luminarie e addobbi luminosi al di fuori dei periodi festivi ovvero, **nel caso di sorgenti già installate, l'immediato divieto di accensione dal momento della pubblicazione del presente provvedimento**;
- altresì, la rimozione delle sorgenti luminose in contrasto con la presente ordinanza, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione di quest'ultima all'Albo Pretorio, ovvero dalla notifica alle persone fisiche e/o giuridiche che hanno installato tali sorgenti luminose prima dell'emissione del presente provvedimento;

INFORMA

- che per la violazione delle presenti disposizioni, saranno comminate le sanzioni previste dal Codice della Strada;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data;

DEMANDA

- al personale incaricato del servizio di Polizia Locale la verifica del rispetto del presente documento, nonché l'esecuzione della presente ordinanza per quanto di competenza.

Fonteno, 24/07/2024

Il Sindaco
Dott. Fabio Donda

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)*